CAMERA DEI DEPUTATI N. 3108-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **BRUSASCA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 giugno 1961 *(Stampato n. 1304)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(JERVOLINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 giugno 1961

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato tra l'Italia e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937, concluso in Roma il 5 ottobre 1959

Presentata alla Presidenza il 24 luglio 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il protocollo, sottoposto all'approvazione della Camera, già approvato dal Senato, la Repubblica italiana ed il Regno dello Yemen hanno convenuto nuovi accordi, in aggiunta al Trattato di amicizia del 4 settembre 1938, al fine di maggiormente sviluppare le relazioni commerciali tra i due Paesi.

Questi accordi concernono il trattamento della Nazione più favorita particolarmente in materia di diritti doganali, nelle formalità relative alle importazioni ed alle esportazioni, alle operazioni portuali.

L'articolo 2 del Protocollo contempla le materie escluse dall'accordo.

L'articolo 3 regola l'entrata in vigore, le proroghe e la denunzia del Protocollo.

La III Commissione della Camera propone alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

BRUSASCA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato tra l'Italia e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937, concluso a Roma il 5 ottobre 1959.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del Protocollo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.